

## COMMISSIONI RIUNITE

### IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	33
Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato. C. 4619, approvata dalla 8 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 3617 Liuzzi e C. 4007 Quaranta ( <i>Discussione e conclusione – Approvazione</i> ) .....	33
ALLEGATO 1 ( <i>Testo base</i> ) .....	36
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di correzioni di forma approvata</i> ) .....	39

##### SEDE LEGISLATIVA

*Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza della vicepresidente della IX Commissione Deborah BERGAMINI – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.*

##### La seduta comincia alle 13.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto sommario e stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

**Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate**

**telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato.**

**C. 4619, approvata dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 3617 Liuzzi e C. 4007 Quaranta.**

*(Discussione e conclusione – Approvazione).*

Le Commissioni iniziano la discussione del provvedimento.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca la discussione, in sede legislativa, della proposta di legge C. 4619, approvata dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato e delle proposte di legge C. 3617 Liuzzi e C. 4007 Quaranta, di cui è disposto l'abbinamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in quanto vertenti su identica materia.

Ricorda che le Commissioni hanno già esaminato in sede referente le proposte di legge in titolo dal 20 settembre 2017 e hanno adottato come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 4619.

Ricorda altresì che nella seduta del 18 ottobre scorso le Commissioni hanno approvato gli identici emendamenti Abrignani 1.9 e Vignali 1.10 in una nuova riformulazione, l'emendamento Minnucci 2.6, anch'esso riformulato e, infine, gli identici emendamenti Abrignani 2.7 e Ginefra 2.8.

Avendo quindi acquisito i prescritti pareri delle Commissioni, in data 16 novembre 2017 è stato ulteriormente approvato l'emendamento 1.1000 dei Relatori, volto a recepire un'osservazione posta nel parere del Comitato per la legislazione, conferendo mandato ai relatori medesimi a riferire in senso favorevole all'Assemblea.

Successivamente, essendo maturati i presupposti in tal senso, è stato chiesto il trasferimento in sede legislativa, cui l'Assemblea ha consentito nella seduta odierna.

Dichiara, quindi, aperta la discussione sulle linee generali.

Invita i relatori per la IX e per la X Commissione, rispettivamente, Michele Mognato e Lorenzo Basso, a svolgere la relazione introduttiva, se ritengono anche rinviando alle considerazioni già svolte nel corso dell'esame in sede referente.

Lorenzo BASSO (PD), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del collega Mognato, rinuncia a svolgere la relazione illustrativa, rinviando alle considerazioni già svolte nell'ambito dell'esame in sede referente e propone alle Commissioni di adottare quale testo base, per il seguito dell'esame in sede legislativa, il testo della proposta di legge approvata dal Senato, come ulteriormente modificata dall'approvazione degli emendamenti in sede referente (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI si riserva di intervenire successivamente.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee

generali e pone in votazione la proposta dei relatori.

Le Commissioni deliberano di adottare come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 4619, risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente (*vedi allegato 1*).

Lorenzo BASSO (PD), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del collega Mognato, in considerazione dell'andamento del dibattito fin qui svoltosi in sede referente, nonché del clima costruttivo che si è potuto constatare fra i diversi Gruppi parlamentari, invita a valutare la disponibilità dei Gruppi medesimi a rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, al fine di pervenire tempestivamente all'approvazione del provvedimento.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, prende atto dell'assenso dei Gruppi a rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti.

Avverte che si procederà alla votazione del testo articolo per articolo e quindi alla votazione finale.

Dà conto quindi delle sostituzioni effettuate dai Gruppi e dei deputati in missione.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli articoli 1, 2, 3 e 4.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, non essendo stati presentati ordini del giorno, chiede se vi sono deputati che intendano intervenire in sede di dichiarazioni di voto finale.

Mirella LIUZZI (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sul provvedimento in esame. Nel richiamare le considerazioni già espresse nel corso dell'esame in sede referente, osserva che sarebbe stato preferibile che le Commissioni, a seguito di una più corretta valutazione dei tempi, avessero approvato il testo trasmesso dal Senato senza appor-

tarvi alcuna correzione, trattandosi di un testo ampiamente condivisibile. Osserva infatti che lo scioglimento delle Camere, ormai prossimo, rende alquanto difficile che l'altro ramo del Parlamento possa approvarlo in via definitiva. Esprime pertanto rammarico che tale provvedimento non sia stato approvato a ottobre, potendo già oggi essere una legge dello Stato ed esplicare i propri effetti.

Franco BORDO (MDP) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sul provvedimento all'esame delle Commissioni, che a suo giudizio apporta modifiche rilevanti all'ordinamento e utili per i cittadini. Auspica pertanto che si realizzino le condizioni volte a permetterne l'approvazione presso l'altro ramo del Parlamento.

Mario TULLO (PD), nel preannunciare il voto favorevole del Partito Democratico sul provvedimento in esame, ringrazia i relatori per il lavoro svolto e tutti i colleghi per lo spirito costruttivo che ha animato i lavori delle Commissioni e che ha portato all'approvazione di alcune opportune modifiche al testo trasmesso dal Senato. Auspica anch'egli che l'altro ramo del Parlamento possa approvare il testo in via definitiva prima dello scioglimento delle Camere.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, avverte che i relatori hanno predisposto una proposta di correzioni di forma (*vedi allegato 2*).

Michele MOGNATO (MDP), *relatore per la IX Commissione*, fa presente che la proposta è volta ad apportare al titolo del

provvedimento alcune modifiche conseguenti alla nuova formulazione dell'articolo 2, a seguito dell'approvazione degli emendamenti ad esso riferiti.

Le Commissioni approvano la proposta di correzioni di forma dei relatori (*vedi allegato 2*).

Deborah BERGAMINI, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

Indice, quindi, la votazione nominale sul testo di cui si è concluso l'esame.

Le Commissioni approvano all'unanimità, con votazione nominale finale, la proposta di legge C 4619, approvata dalla 8<sup>o</sup> Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni del Senato della Repubblica: «Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato», con modificazioni e con il seguente nuovo titolo «Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato», con l'assorbimento delle proposte di legge C. 3617 Liuzzi ed altri e C. 4007 Quaranta ed altri, che pertanto saranno cancellate dall'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.25.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## ALLEGATO 1

**Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato (C. 4619, approvata dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 3617 Liuzzi e C. 4007 Quaranta).**

**TESTO BASE**

## ART. 1.

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.

2. Possono iscriversi, a seguito di loro specifica richiesta, anche contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro intestate, anche per via telematica o telefonica, al registro pubblico delle opposizioni istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

3. Nel registro di cui al comma 2 sono comunque inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, che gli operatori sono tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica.

4. Gli interessati iscritti al registro di cui al comma 2, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, possono revocare, anche per periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del medesimo regolamento, in qualunque momento, anche per via telematica o telefonica.

5. Con l'iscrizione al registro di cui al comma 2 si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed è altresì precluso, per le medesime finalità, l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati. Sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.

6. È valido il consenso al trattamento dei dati personali prestato dall'interessato,

ai titolari da questo indicati, successivamente all'iscrizione nel registro di cui al comma 2.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono vietati, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro di cui al comma 2, da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento.

8. In caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti.

9. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 167 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, in caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 7, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del medesimo codice. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

10. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, in caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dalla presente legge, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-quater, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

11. Il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni della presente

legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di *call center* per l'effettuazione delle chiamate telefoniche.

12. Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste.

13. Al fine di rendere più agevole e meno costosa la consultazione periodica del registro da parte degli operatori di cui al comma 12, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, gli operatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge detta criteri generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe con le modalità previste dall'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, conformandosi ai seguenti criteri:

a) promuovere l'adozione da parte del gestore del registro e degli operatori di forme tecniche, anche mediante l'utilizzo di tecnologie avanzate, con il fine di contenere il costo delle tariffe di consultazione preliminare del registro;

b) prevedere modelli tariffari agevolati anche con forme di abbonamento temporale per gli operatori a cui non siano state comminate, negli ultimi cinque anni, le sanzioni di cui all'articolo 162, comma 2-quater, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;

c) prevedere comunque, nella determinazione delle tariffe, l'integrale copertura dei costi di tenuta del registro.

14. È vietato l'utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010. In caso di violazione di tale divieto, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

15. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni ed è altresì disposta l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della presente legge.

#### ART. 2.

1. Tutti gli operatori che svolgono attività di *call center* rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera *b*), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, ai sensi dell'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, due

codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale. Gli operatori esercenti l'attività di *call center* provvedono ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di *call center*, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni previsto al periodo precedente, oppure presentano l'identità della linea a cui possono essere contattati. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

#### ART. 3.

1. Agli adempimenti di cui agli articoli 1 e 2 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO 2

**Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato (C. 4619, approvata dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 3617 Liuzzi e C. 4007 Quaranta).**

**PROPOSTA DI CORREZIONI DI FORMA APPROVATA**

*Al titolo, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: un prefisso unico nazionale con le seguenti: prefissi nazionali;*

*b) dopo le parole: a scopo inserire la seguente: statistico,.*